

Comune di Montappone
Provincia di Fermo

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA MORTUARIA

(Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 12 marzo 2009)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Competenze
- Articolo 3 - Responsabilità
- Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- Articolo 6 - Depositi di osservazione ed obitori

CAPO III - FERETRI

- Articolo 7 - Deposizione della salma nel feretro
- Articolo 8 - Verifica e chiusura feretri e caratteristiche degli stessi

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 9 - Modalità di trasporto e percorsi
- Articolo 10 - Trasporti funebri
- Articolo 11 - Orario dei trasporti
- Articolo 12 - Trasporti particolari
- Articolo 13 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento
- Articolo 14 – Individuazione dei cimiteri

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

- Articolo 15- Disposizioni generali - Vigilanza
- Articolo 16- Ammissione nel cimitero

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Articolo 17- Disposizioni generali
- Articolo 18- Piano regolatore cimiteriale

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 19- Inumazioni
- Articolo 20– Campi di inumazione
- Articolo 21- Lapidi per le inumazioni
- Articolo 22- Tumulazione
- Articolo 23- Deposito provvisorio

Articolo 24- Lapidi per tumulazioni
Articolo 25- Stato di abbandono

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 26- Esumazioni ordinarie
Articolo 27- Esumazione straordinaria
Articolo 28- Estumulazioni
Articolo 29 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
Articolo 30- Traslazioni
Articolo 31- Oggetti da recuperare
Articolo 32- Disponibilità dei materiali

CAPO V - CREMAZIONE

Articolo 33- Crematorio
Articolo 34- Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione e affidamento delle ceneri
Articolo 35- Urne cinerarie

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 36- Orario
Articolo 37- Divieti
Articolo 38- Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
Articolo 39- Fiori e piante ornamentali
Articolo 40- Materiali ornamentali

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 41- Sepulture private
Articolo 42- Durata delle concessioni
Articolo 43- Criteri di rilascio delle concessioni
Articolo 44- Uso delle sepulture private
Articolo 45- Manutenzione delle sepulture private
Articolo 46- Costruzione dell'opera - Termini

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 47- Divisione, Subentri per sepulture per famiglie e collettività
Articolo 48- Rinuncia a concessione a tempo determinato
Articolo 49- Rinuncia a concessione di aree libere
Articolo 50- Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- Articolo 51- Revoca
- Articolo 52- Decadenza
- Articolo 53- Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Articolo 54- Estinzione

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI -IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Articolo 55- Accesso al cimitero
- Articolo 56-Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Articolo 57- Recinzione aree - Materiali di scavo
- Articolo 58 Introduzione e deposito di materiali
- Articolo 59-Orario di lavoro
- Articolo 60-Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
- Articolo 61- Vigilanza
- Articolo 62- Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

- Articolo 63- Funzioni - Licenza
- Articolo 64- Divieti

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

- Articolo 65- Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Articolo 66- Mappa
- Articolo 67- Annotazioni in mappa
- Articolo 68-Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Articolo 69-Schedario dei defunti
- Articolo 70- Scadenziario delle concessioni

CAPO II - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 71- Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- Articolo 72- Concessioni pregresse
- Articolo 73- Sepolture private e tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio
- Articolo 74- Sanzioni
- Articolo 75- Disposizioni finali
- Articolo 76- Entrata in vigore

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**ARTICOLO 1
Oggetto**

(1) Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285, e alla Legge Regionale 1/2/2005 n. 3, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, riguardanti la polizia mortuaria.

(2) Per servizi della polizia mortuaria, si intendono quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata e sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse alla cessazione della vita e alla custodia delle salme.

**ARTICOLO 2
Competenze**

(1) Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

2) I servizi inerenti alla polizia mortuaria sono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31,112,113 e 114 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, secondo la natura delle funzioni da svolgere, e per mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale.

(3) In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di Polizia Mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto previsto dalla presente normativa con il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di cui all'art.89 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

ARTICOLO 3

Responsabilità

(1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri non accadano situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

(2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ARTICOLO 4

Servizi gratuiti e a pagamento

(1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati tali dalla legge e specificati dal presente regolamento.

(2) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

a) la visita necroscopica;

b) il servizio di osservazione dei cadaveri;

c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 12/1;

d) la deposizione delle ossa in ossario comune;

e) la dispersione delle ceneri nel cinerario comune;

f) il feretro per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone, Enti o Istituzioni che se ne facciano carico;

(3) Gli altri servizi sono sottoposti al pagamento dei corrispettivi stabiliti dalla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale.

(4) Il Consiglio Comunale, con proprio atto di indirizzo o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2^a comma, lettera f) del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché sia quantificato l'onere per l'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 5

Atti a disposizione del pubblico

(1) Presso l' Ufficio di Polizia Mortuaria é tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro previsto dall'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 per essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

(2) Sono tenuti ben visibili al pubblico nel cimitero:

a) l'orario di apertura e chiusura;

b) copia del presente regolamento;

- d) ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nel rispetto della normativa in materia di privacy.

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ARTICOLO 6 Depositi di osservazione ed obitori

(1) Il Comune si riserva di istituire il deposito di osservazione e l'obitorio, al di fuori dell'ambito del cimitero, anche ricorrendo ad apposita convenzione con altro Ente.

(2) L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco, dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

(3) Per quanto riguarda i modi in cui deve avvenire il deposito di osservazione, si rimanda a quanto previsto dagli artt. 8 e segg. del D.P.R. 285/90 e dagli artt. 3 e 5 della L.R. 1/02/2005 n. 3.

CAPO III FERETRI

ARTICOLO 7 Deposizione della salma nel feretro

(1) Di norma nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro che ha le caratteristiche previste dal successivo art. 8.

(2) Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone. Per il trasporto funebre è d'obbligo l'impiego della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa, di legno e zinco.

(3) In ciascun feretro non si può racchiudere più di una salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata di esso, possono essere chiusi nello stesso feretro.

(4) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avvolta in lenzuola.

ARTICOLO 8
Verifica e chiusura feretri e caratteristiche degli stessi

(1) Per quanto riguarda i modi di verifica e di chiusura dei feretri, si rimanda alle prescrizioni previste in materia dalla legislazione nazionale.

(2) Le caratteristiche tecniche riguardanti la struttura e la qualità dei materiali cui devono rispondere i feretri stessi in rapporto ai diversi tipi di sepoltura, di pratica funebre, o ancora la distanza del trasporto, sono disciplinate dalla Legge 285/90.

CAPO IV
TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 9
Modi di trasporto e percorsi

(1) I criteri di fissazione degli orari, i modi e i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

(2) Il trasporto, fatte salve le limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla Chiesa, al luogo dove si svolgono le esequie, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

(3) Le partenze dei cortei funebri dovranno essere modulate all'orario di chiusura dei cimiteri in maniera tale da svolgere con la dovuta cura le operazioni necessarie e, comunque, l'arrivo del corteo funebre dovrà essere previsto tassativamente almeno 30 minuti prima della chiusura del cimitero. In caso di ritardo giustificato, e in via del tutto eccezionale, occorre avvertire gli operatori del servizio cimiteriale.

(4) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può effettuarsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, è necessaria la preventiva autorizzazione del Sindaco.

ARTICOLO 10
Trasporti funebri

(1) I trasporti funebri sono eseguiti con i mezzi previsti dall'art. 20 del DPR 10/9/1990 n. 285, a cura e spese della famiglia del defunto.

(2) Il servizio di trasporto funebre è fatto in regime di libero mercato da imprese adeguatamente attrezzate e idonee.

(3) E' consentito l'esercizio del servizio a cura di confraternite con mezzi e personale propri.

(4) L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di ossa umane o di altri resti mortali assimilabili. In questi casi il trasporto va eseguito in vettura privata chiusa.

(5) Il carro funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del trasporto almeno 10 minuti prima dell'orario fissato.

(6) In casi particolari e a richiesta dei familiari, il Sindaco può autorizzare il trasporto funebre per l'intero tragitto, o per parte di esso, a piedi recando il feretro a spalle. In tali casi, dovrà essere assicurato che il trasporto sia eseguito in condizioni tali da evitare danni al feretro e all'incolumità delle persone che lo trasportano e seguono il corteo.

(7) Il Comune non assume nessuna responsabilità civile e penale conseguente il trasporto stesso.

ARTICOLO 11

Orario dei trasporti

(1) I trasporti funebri sono compiuti in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento, sono disciplinati i percorsi consentiti.

(2) In caso di più giorni festivi consecutivi, il secondo sarà considerato lavorativo con esclusione del giorno di Natale e Pasqua.

ARTICOLO 12

Trasporti particolari

(1) Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione e all'obitorio deve essere eseguito con apposito mezzo che ha le caratteristiche previste dagli artt. 19 e 20 del DPR 285/90 e in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

(2) Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, casa di riposo, albergo, o in altri luoghi, il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione ove il feretro è trasferito poco prima dell'ora fissata.

(3) Nelle stesse circostanze il Sindaco, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) competente per Zona territoriale, può autorizzare il trasporto della salma nell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

(4) Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse ovvero di radioattività, si osservano le prescrizioni stabilite dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), competente per territorio.

ARTICOLO 13

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento

(1) Il trasporto delle salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati.

(2) Le salme provenienti da un altro Comune, una volta compiute le onoranze funebri, sono trasportate direttamente al cimitero ove é accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche del feretro in rapporto alla sepoltura cui è destinato.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I I CIMITERI

ARTICOLO 14 Individuazione dei cimiteri

(1) Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento presso il cimitero comunale che si trova lungo la S.P. Montapponese.

ARTICOLO 15 Disposizioni generali - Vigilanza

(1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo che per le autorizzazioni previste dagli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e nel rispetto delle prescrizioni indicate dall'articolo 9, comma 7, della Legge Regionale 1 febbraio 2005 n. 3.

(2) L'ordine e la vigilanza del cimitero compete al Sindaco.

(3) Alla manutenzione del cimitero, come alla custodia e agli altri servizi cimiteriali, vi provvede il Comune nelle forme previste dalla legge.

(4) Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), competente per Zona territoriale, controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ARTICOLO 16 Ammissioni nel cimitero

(1) Nel cimitero sono ricevute e sepolte, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune di Montappone o che nello stesso, ovunque decedute, avevano al momento della morte o hanno avuto in precedenza, la residenza anagrafica, come pure chi ha avuto la residenza anagrafica in Comuni vicini.

(2) Sono accolte nel cimitero comunale anche le salme del coniuge, dei parenti e affini entro il 4° grado delle persone comprese nel comma precedente.

(3) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie nel cimitero di sepolture private, individuali o di famiglia, e di quelle dei loro familiari.

(4) Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO 17

Disposizioni generali

(1) Il cimitero ha aree e opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e collettive, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285; sono anche previsti campi destinati alle inumazioni .

(2) Il piano regolatore cimiteriale determina per le sepolture private la loro ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto previsto dall' art. 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

ARTICOLO 18

Piano regolatore cimiteriale

(1) Il Consiglio comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che copre le necessità di servizio per un arco temporale ordinario di venti anni.

(2) Il piano regolatore cimiteriale:

- a) delimita le zone destinate a campi di inumazione,
- b) delimita le zone destinate alla concessione per la costruzione di sepoltura privata a tumulazione,
- c) delimita le zone destinate alla tumulazione individuale (loculi), per famiglie e collettività (tombe di famiglia),
- d) delimita gli spazi destinati a cellette ossario e cellette cinerarie private e comuni,
- e) specifica le normative tecniche costruttive, con particolare riguardo alle zone da sottoporre a tutela monumentale.

(3) La delimitazione delle zone degli spazi di cui sopra deve risultare da planimetria in scala 1:500, come prevede l'art. 54 del D.P.R. n. 285/90.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 19 Inumazioni

(1) Le sepolture per inumazione sono i eseguite nelle aree date in concessione individuate nel piano regolatore generale previsto dal precedente articolo 18.

(2) Nel caso in cui si riscontri la necessità di prolungare la durata delle inumazioni per motivi di carattere igienico –sanitario, il Sindaco dovrà attivare le modalità amministrative necessarie.

ARTICOLO 20 Campi di inumazione

(1) I campi destinati alla sepoltura per inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche, fisiche e per il livello della falda idrica, come prevede il Capo XIV del DPR 285/90.

(2) I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzo delle fosse deve avvenire cominciando dall'estremità di ciascun riquadro e, in seguito, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

ARTICOLO 21 Lapidi per le inumazioni

(1) Ogni fossa nei campi di inumazione é contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

(2) Sul cippo è applicata, a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, della data di nascita e di morte del defunto.

(3) A richiesta dei privati e a loro spese, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm.100 dal piano.

(4) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico ai soli richiedenti o aventi causa.

(5) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede nei modi e facendo uso dei poteri previsti dagli artt. 63 del DPR 10/9/1990 n. 285.

ARTICOLO 22

Tumulazione

(1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree.

(2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal titolo III del presente regolamento.

(3) Ogni sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro. All'ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del DPR 10/9/1990 n. 285.

(4) Per quanto riguarda le modalità delle tumulazioni e le caratteristiche costruttive di esse, si applicano le norme previste dagli artt. 76 e 77 e le eventuali prescrizioni tecniche di cui all'art. 106 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

ARTICOLO 23

Deposito provvisorio

(1) A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano, il feretro é provvisoriamente deposto in apposito loculo.

(2) La concessione provvisoria é ammessa nei seguenti casi:

a) - per chi richiede l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità ;

b) - per chi deve eseguire lavori di ripristino di tombe private;

c) - per chi sia assegnatario di concessione di sepoltura da costruirsi a cura del Comune che non siano ancora disponibili.

d) - per chi sia titolare di sepoltura già occupata da defunto che può essere estumulato o trasferito in altra sepoltura.

(3) La durata del deposito provvisorio é fissata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo necessario previsto.

(4) Il canone di utilizzo é calcolato in trimestri dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate per intero trimestre.

(5) A garanzia, può essere richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.

(6) Scaduto il termine di cui al comma 3, senza che l'interessato abbia provveduto alla definitiva collocazione del feretro e fatte salve le ipotesi di rinnovo della concessione provvisoria, il Sindaco, previa diffida agli interessati, dispone la collocazione del feretro nel campo di inumazione e l'introito del deposito cauzionale, detratte le spese.

(7) E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

(8) Nel caso in cui il Comune non ha disposizione loculi da assegnare, anche provvisoriamente, è consentita la tumulazione provvisoria in loculi concessi in uso da parte di altri concessionari, previa autorizzazione delle Comune stesso.

ARTICOLO 24

Lapidi per tumulazioni

(1) Su ogni loculo avuto in concessione, ed entro tre mesi dalla tumulazione stessa, dovrà essere collocata a cura e spese del concessionario o degli aventi causa, una lapide in marmo del colore già presente nel lotto in questione.

(2) La scelta della lapide è a discrezione degli interessati nel rispetto delle norme previste nel progetto di costruzione dell'immobile o nel contratto di concessione del loculo. Di norma, il portalamпада votiva dovrà essere collocato alla sinistra, mentre l'eventuale vaso di fiori alla parte destra.

(3) I marmisti e gli installatori dovranno comunicare agli uffici comunali il giorno e l'ora di installazione della lapide.

(4) La lapide stessa dovrà essere realizzata a regola d'arte e, in caso contrario, l'operazione dovrà essere di nuovo eseguita.

(5) L'installazione della lapide dovrà avvenire seguendo i criteri di sicurezza normati dalla legge e non utilizzando le attrezzature interne al cimitero. I ripristini della parte muraria dovranno essere tinteggiati con i colori interni esistenti.

ARTICOLO 25

Stato di abbandono

(1) Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, morte o irreperibilità degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione delle opere pericolanti, previa diffida agli interessati da farsi, ove occorra, anche per pubblica affissione, oltre alla pronuncia di decadenza dalla concessione prevista dal presente regolamento.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 26

Esumazione ordinaria

(1) Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo il decennio dall'inumazione, come indicato dall'art. 82 del DPR 285/90 e, comunque, nel tempo necessario per il completamento del processo di mineralizzazione.

(2) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

(3) L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

ARTICOLO 27

Esumazione straordinaria

(1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o su richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso feretro, o in altro cimitero, o per cremazione.

(2) Le esumazioni straordinarie si possono eseguire nel rispetto delle condizioni e termini anche temporali stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

ARTICOLO 28

Estumulazioni

(1) Le estumulazioni si dividono anche loro in ordinarie e straordinarie.

(2) Le estumulazioni ordinarie sono eseguite allo scadere della concessione.

(3) Le estumulazioni straordinarie possono avvenire:

- a richiesta dei familiari, quando l'operazione è effettuata prima dei suddetti termini temporali;

- per ordine dell'Autorità giudiziaria.

(4) Ogni anno, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee in scadenza per anno successivo.

(5) I resti mortali individuati, sono raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, in loculi o tombe in concessione, su domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non vi è domanda di collocazione di resti mortali, questi saranno sistemati in ossari comuni.

(6) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, sarà avviato per l'inumazione in campo comune.

(7) A richiesta degli interessati, è consentita la tumulazione del feretro previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco.

(8) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepolture private.

(9) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

(10) Alle operazioni possono assistere i familiari del defunto.

ARTICOLO 29

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

(1) Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

(2) Quando invece è richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la raccolta e traslazione di essi è subordinata al pagamento di una tariffa.

(3) Le esumazioni straordinarie e le estumulazioni, sia ordinarie sia straordinarie, sono sottoposte al pagamento di una tariffa stabilita con deliberazione della Giunta comunale.

(4) Per quelle richieste invece dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2701 e successive modificazioni.

ARTICOLO 30

Traslazioni

(1) Il trasferimento della salma fra loculo e loculo nell'ambito dello stesso cimitero o in altro cimitero, è consentito nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 88 del DPR 285/90.

(2) I beneficiari del servizio sono tenuti al pagamento del diritto corrispondente, stabilito e aggiornato dall'Amministrazione comunale in sede di determinazione delle tariffe dei servizi.

(3) Le spese riguardanti la traslazione della salma o dei resti mortali, sono a carico dei concessionari.

(4) Per quanto non previsto dal presente Titolo, si applicano le disposizioni contenute nel Capo XVII del DPR 285/90.

ARTICOLO 31

Oggetti da recuperare

(1) Gli oggetti richiesti durante le esumazioni o le estumulazioni sono consegnati agli aventi causa e della consegna è redatto verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato all'interessato e l'altro conservato tra gli atti del Comune.

(2) In mancanza della richiesta, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni sono collocati all'interno dell'urna dove sono riposti i resti mortali.

ARTICOLO 32

Disponibilità dei materiali

(1) I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

(2) Il ricavato delle alienazioni è impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

(3) Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile del servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà per cambiamenti di sepoltura o per sepolture di parenti o affini purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

(4) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano domanda purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

(5) Ricordi strettamente personali collocati sulla sepoltura possono essere concessi alla famiglia.

(6) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o in altro luogo idoneo.

CAPO V CREMAZIONE

ARTICOLO 33 Crematorio

(1) Il Comune per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

ARTICOLO 34

Modi per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione e affidamento delle ceneri.

(1) L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Sindaco ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 285/90.

(2) Sia per l'autorizzazione, sia per l'affidamento delle ceneri, occorre procedere nei modi previsti dalla Legge 30 marzo 2001, N. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", e nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 1 luglio 2002 del Ministro dell'Interno.

(3) L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

- a) tumulata;
- b) conservata in un cinerario comune;
- c) consegnata al soggetto affidatario, individuato fra gli aventi diritto scelti liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà.

(4) La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento che riporta la destinazione finale dell'urna; il documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

(5) Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità Sanitaria.

ARTICOLO 35 Urne cinerarie

(1) Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

(2) A richiesta degli interessati, previo pagamento della concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, salvo si disponga per la sua collocazione in sepoltura privata.

(3) Qualora la famiglia non abbia provveduto per ciascuna delle destinazioni, le ceneri sono disperse nel cinerario comune.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 36 Orario

- (1) Il cimitero è aperto al pubblico nell'orario fissato per stagioni dal Sindaco.
- (2) Il servizio di custodia del cimitero è assicurato con personale comunale.

ARTICOLO 37 Divieti

(1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.

In particolare, è vietato:

- a) tenere contegno chiassoso;
- b) introdurre oggetti estranei o indecorosi;
- c) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi o oggetti votivi;
- d) abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- e) asportare dal cimitero oggetti senza autorizzazione del personale di custodia;
- f) calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali;
- g) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e con l'offerta di servizi o oggetti;
- h) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro;
- i) fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali senza il consenso degli interessati;
- l) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune;
- m) chiedere elemosina, fare raccolta di fondi;
- n) assistere alle esumazioni o estumulazioni di salme di persone estranee senza il consenso degli interessati;
- o) riprodurre sui monumenti e oggetti funebri o votivi, di qualsiasi dimensione, il nome della ditta esecutrice o fornitrice (eventuali elementi identificativi vanno tempestivamente rimossi);
- p) coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione del Sindaco;
- q) introdurre nel cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel cimitero e l'uso di tali mezzi, ivi compresi gli elementi identificativi (targa, ecc.) risulti dall'autorizzazione (il divieto non si applica ai mezzi comunali);
- r) introdurre cani o altri animali;

- s) introdurre scale o sgabelli e ogni altra attrezzatura al di fuori di quelle messe a disposizione dall'Amministrazione;
- t) limitatamente ai loculi, è vietato depositare portafiori, fiori e lumi sul pavimento ai piedi delle lapidi dopo i dieci giorni dalla sepoltura del feretro.

ARTICOLO 38

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati in relazione alle caratteristiche del cimitero e nel rispetto dei criteri generali stabiliti con ordinanza del Sindaco.

(2) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili; è consentito il collocamento di fotografie, purché eseguite in modo da garantirne la permanenza nel tempo. E' pure permesso il collocamento di piante di fiori e di sempreverdi, avendo cura che non invadano le altre tombe e non occupino i corridoi di passaggio.

ARTICOLO 39

Fiori e piante ornamentali

(1) Gli ornamenti di fiori non appena diventano secchi dovranno essere tolti da chi li ha impiantati o deposti. Quando i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile dei servizi li farà togliere e provvederà alla loro distruzione.

(2) Il responsabile dei servizi stesso dovrà avere cura della conservazione del cimitero, compresa la sicurezza e il suo decoro.

ARTICOLO 40

Materiali ornamentali

(1) Il Responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro e la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti, quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero.

(2) I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma, saranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati di cui si abbia conoscenza o, diversamente, con avviso pubblicato all'Albo cimiteriale affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 41 Sepolture private

(1) Per le sepolture private é concesso, nei limiti previsti dal Piano regolatore cimiteriale l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

(2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

(3) Le aree possono essere concesse per impiantare campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività.

(4) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

a) sepolture individuali (loculi, edicole funerarie, ossari, ecc.)

b) sepolture per famiglie e collettività (edicole funerarie).

(5) Il rilascio della concessione in uso é subordinato al pagamento del canone previsto dall'apposito tariffario.

(6) Alle sepolture private contemplate nel presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 ;

(7) La concessione è regolata da contratto tipo approvato con determinazione del responsabile del servizio ed é stipulata previa assegnazione dell'area o del manufatto.

(8) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime delle concessioni in uso dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

(9) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;

- la durata;

- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, dei concessionari/ie;

- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);

- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso;

- gli obblighi e oneri cui é soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

ARTICOLO 42

Durata delle concessioni

- (1) Le concessioni riguardanti sono a tempo determinato e la durata di esse è fissata:
- a) *in 99 (novantanove) anni*, per l'uso di aree destinate alla costruzione di tumulazioni per famiglia o collettività;
 - b) *in 99 (novantanove) anni*, per l'uso di tumulazioni per famiglie e collettività realizzate dal Comune;
 - c) *in 99 (novantanove) anni*, per l'uso di tumulazioni individuali (loculi, cellette, ossari.);
 - d) *in 20(venti) anni*, per le inumazione private.

(2) Nell'atto di concessione è indicata la decorrenza della concessione stessa, che coincide con la data di stipulazione dell'atto, se l'atto non indica altra decorrenza.

ARTICOLO 43

Criteri di rilascio delle concessioni

(1) Le concessioni sono di norma assegnate a scelta degli interessati osservando quale priorità la data di presentazione della domanda.

(2) La concessione può essere anche assegnata, per i casi di loculi retrocessi o in disponibilità del Comune, a favore del coniuge superstite o parente entro il 2° grado del defunto tumulato in loculo adiacente a quello restituito o comunque disponibile.

(3) La concessione in uso delle sepolture non può essere mai trasferita a terzi, ma va sempre retrocessa secondo il presente regolamento e le norme vigenti in materia di diritto d'uso. A favore dei familiari del defunto trasferito e/o ridotto, è costituito un diritto di prelazione sulla nuova concessione che sarà regolata secondo le norme vigenti al momento. Il diritto di prelazione deve essere manifestato al momento della domanda di traslazione e o estumulazione.

(4) La concessione non può essere mai rilasciata per fini di lucro o di speculazione.

(5) Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, all'Amministrazione rende nota con pubblico avviso la volontà di assegnare le concessioni di nuova realizzazione, indicandone il valore, i tempi e i modi di pagamento, compresa l'eventuale previsione del deposito cauzionale.

Articolo 44

Uso delle sepolture private

(1) Il diritto d'uso delle sepolture private é riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, società ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni del concessionario ai sensi dei commi successivi.

(2) Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del DPR 10/9/1990 n. 285, la famiglia del concessionario é da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e dai collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

(3) Per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un'apposita dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 - art. 38, da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che darà il nulla osta.

(4) Sono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura, le persone che non sono legate al titolare della concessione nei modi esposti.

(5) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non é commerciabile né trasferibile o cedibile, anche a persone dello stesso nucleo familiare. Ogni atto contrario é nullo di diritto. Qualora il titolare della concessione medesima voglia privarsi del diritto all'uso del sepolcro, anche se parzialmente utilizzato, la titolarità del diritto rientrerà nelle disponibilità del Comune.

(6) Il concessionario può far uso della concessione nei limiti indicati nell'atto concessorio, tenendo conto delle norme del presente Regolamento.

Articolo 45 **Manutenzione delle sepolture private**

(1) Spetta ai concessionari mantenere a loro spese e per tutto il periodo di durata della concessione in decoroso stato i manufatti e i monumenti.

(2) In caso di inadempienza, il Comune disporrà la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione di tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti e riservandosi, nei casi estremi, il diritto di recesso dalla concessione.

ARTICOLO 46 **Costruzione dell'opera.**

(1) La concessione in uso di aree per le destinazioni previste dal secondo e terzo comma dell'art. 41, impegna il concessionario a presentare il progetto al Comune per l'ottenimento dei necessari permessi. I lavori dovranno essere iniziati e ultimati nel termine di validità dell'atto autorizzativo e, comunque, nel termine massimo di anni quattro dall'assegnazione stessa, pena la perdita del diritto senza che il concessionario o gli aventi causa abbiano titolo alla restituzione delle somme versate per la concessione.

CAPO II
DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 47
Divisioni, subentri su sepolture per famiglie e collettività

(1) Più concessionari di sepoltura per famiglie e collettività possono chiedere al Comune la divisione dei posti e l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

(2) La richiesta deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo.

(3) Uno o più concessionari possono rinunciare al diritto di sepoltura e in tal caso, la rinuncia stessa determina accrescimento del diritto nei confronti dei concessionari residuali.

(4) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

(5) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione stessa sono tenuti a darne comunicazione al Comune nei 12 mesi dalla data di decesso stesso, richiedendo la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto.

(6) La famiglia si estingue quando non vi sono persone che hanno titolo ad assumere la qualità di concessionari e non sono state lasciate disposizioni a favore di Enti o Istituzioni che curino la manutenzione della sepoltura.

(7) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura, se a inumazione, o 35, se a tumulazione, il Comune procede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ARTICOLO 48
Rinuncia alla concessione

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni di sepoltura individuale prima della loro scadenza.

(2) In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo, una somma determinata dalla Giunta comunale secondo una valutazione redatta dal Responsabile dell'ufficio tecnico.

(3) La rinuncia della concessione non è soggetta a vincoli o condizioni.

ARTICOLO 49
Rinuncia a concessione di aree libere

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
- (2) In tal caso, al concessionario o agli aventi titolo alla concessione sarà dovuta una somma calcolata ai sensi dell'art. 48 del presente regolamento.
- (3) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni.

ARTICOLO 50

Rinuncia alla concessione di aree

- (1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree, salvo i casi di decadenza, quando:
- a) il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
- (2) In tali casi, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso della somma indicata ai sensi dell'art. 48 del presente regolamento.
- (3) La rinuncia non è soggetta a vincoli o condizioni.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 51

Revoca

- (1) Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è in facoltà dell'Amministrazione ritornare nel possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando è necessario per ampliamenti, modifica topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di pubblico interesse.
- (2) Alla presenza di questi casi, la concessione in essere è revocata previo accertamento da parte del Comune dei presupposti, e sarà concesso agli aventi diritto l'uso gratuito, e per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione revocata, un'equivalente sepoltura in una costruzione indicata dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
- (3) Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione ne darà notizia al concessionario o agli aventi causa.

ARTICOLO 52

Decadenza

- (1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri, o resti per i quali è stata ottenuta, entro 60 giorni solari dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo comprovati casi di forza maggiore;
 - b) quando sia accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) nei casi di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando non si è provveduto alla costruzione delle opere nei termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata è in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non sono osservati gli obblighi concernenti, la manutenzione della sepoltura.
 - f) quando vi sia grave inadempienza a ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- 2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) e f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili.
- (3) Per le ipotesi di irreperibilità, la diffida è pubblicata all'albo comunale e a quello cimiteriale per la durata di 30 giorni consecutivi.
- (4) La dichiarazione di decadenza compete al Responsabile di Servizio che ne abbia accertato i presupposti.

ARTICOLO 53

Provvedimenti conseguenti la decadenza

- (1) Con la pronuncia della decadenza delle concessione, sono adottare determinazioni circa la destinazione della salma, i cui resti potranno essere collocati nel campo o nell'ossario comune.
- (2) Le opere e le costruzioni riguardanti torneranno nella disponibilità del Comune.

ARTICOLO 54

Estinzione

- (1) Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, o per la soppressione del cimitero, fatto salvo quanto previsto dall'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono chiedere di rientrare nel possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- (3) Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno deciso per la sistemazione delle salme, dei resti o delle ceneri, vi provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo o nell'ossario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 55
Accesso al cimitero

(1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni e manutenzioni straordinarie non riservate al Comune, gli interessati devono valersi di privati imprenditori, a loro scelta, i cui nomi dovranno essere prima comunicati al Comune.

(2) Il personale delle imprese ammesso a eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono al luogo in cui si trovano.

ARTICOLO 56
**Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private
e collocazione di ricordi funebri**

(1) Gli interventi edilizi riguardanti la costruzione e/o manutenzioni di sepolture private devono osservare le disposizioni previste dai Capi 14 e 15 del D.P.R. n. 285/90, le norme del presente regolamento e prescrizioni del Piano regolatore cimiteriale secondo le procedure previste dal vigente Regolamento edilizio comunale.

(2) Non sono permessi lavori o modifiche all'interno dei colombari, e i lavori riguardanti fanno capo al Comune proprietario dell'immobile.

ARTICOLO 57
Recinzione aree. Materiali di scavo

(1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare danni a persone o cose.

(2) E' vietato occupare spazi attigui senza il permesso del Comune.

(3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati in discarica o in altri luoghi indicati dai servizi di polizia mortuaria.

ARTICOLO 58
Introduzione e deposito di materiali

(1) E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori previsti dagli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dei servizi cimiteriali.

- (2) E' vietato compiere sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- (3) Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- (4) Nei giorni festivi, il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e reso libero da cumuli di sabbia, terra e calce.

ARTICOLO 59 **Orario di lavoro**

(1) L'orario di lavoro per le imprese dovrà tenere conto di quello di apertura e chiusura del cimitero ed è fatto divieto lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche.

ARTICOLO 60 **Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei Defunti**

(1) In occasione della commemorazione dei defunti, le imprese devono sospendere le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali di lavoro e allo smontaggio delle armature e dei ponti.

ARTICOLO 61 **Vigilanza**

(1) Il Responsabile del servizio tecnico e il Vigile Urbano controllano e accertano, nell'ambito delle loro competenze, che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Essi possono impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

ARTICOLO 62 **Obblighi e divieti per il custode del cimitero**

(1) Il personale di custodia del cimitero é tenuto a osservare il presente regolamento e a farlo rispettare a chiunque vi abbia libero accesso.

(2) Altresì, é tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste.

(3) Allo stesso é vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma anche a titolo di liberalità;

- c) segnalare al pubblico, nomi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri sia nell'attigua area di pertinenza;
 - e) trattenere per sé o terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
- (4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti costituisce violazione disciplinare.

CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 63 Funzioni - Licenze

- (1) Le imprese di pompe funebri possono:
- a) svolgere le incombenze non riservate al Comune e spettanti alle famiglie;
 - b) fornire feretri e gli accessori relativi;
 - c) occuparsi delle salme;
 - d) eseguire il trasporto delle salme in o da altri Comuni.
- (2) Le imprese, fermo restando il possesso della licenza prevista dall'art.115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri e altri articoli funerari.

ARTICOLO 64 Divieti

- (1) E' fatto divieto alle imprese:
- a) di assumere i servizi in modo molesto o inopportuno;
 - b) di sostare all'interno del cimitero oltre il tempo necessario per svolgere gli incarichi ricevuti allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto per contestazioni sugli onorari o per altri motivi;
 - d) di esporre a vista del pubblico feretri e accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 65

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

(1) Il Sindaco potrà disporre l'assegnazione gratuita di sepoltura alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si sono distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

(2) Per i medesimi fini, l'Amministrazione potrà destinare nel cimitero comunale aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "*cittadini benemeriti*".

ARTICOLO 66

Mappa

(1) Il servizio di polizia mortuaria tiene un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro, chiamato mappa potrà essere tenuto con mezzi informatici.

(2) La mappa é un documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.

(3) A ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ARTICOLO 67

Annotazioni in mappa

(1) Nella mappa è annotata ogni sepoltura in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e, comunque, ogni operazione cimiteriale.

(2) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) generalità del defunto o dei defunti;

b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;

c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della posizione delle salme;

d) le generalità del concessionario o dei concessionari;

e) gli estremi del titolo costitutivo;

f) la data e il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;

g) la natura e la durata della concessione;

h) le variazioni nella titolarità della concessione;

i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ARTICOLO 68
Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

(1) Il personale addetto é tenuto a redigere, secondo le istruzioni previste dagli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

(2) Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma, é da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

(3) In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ARTICOLO 69
Schedario dei defunti

(1) E' istituito lo schedario dei defunti con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.

(2) Il servizio di Polizia Mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 68, terrà annotati i nomi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

(3) In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura.

ARTICOLO 70
Scadenziario delle concessioni

(1) E' istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le posizioni riguardanti e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.

(2) Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza il prossimo anno.

CAPO II
NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 71
Efficacia del presente regolamento

(1) Le norme contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, salva la possibilità di chiunque ritieni di poter vantare la titolarità di diritto d'uso su sepolture private di farla valere, previa presentazione di idonei atti e documenti a comprova del diritto nel termine di 1 anno dalla sua entrata in vigore.

ARTICOLO 72

Concessioni pregresse

(1) Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata di esse, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

(2) Per le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ed in assenza di atto scritto, l'Amministrazione comunale predisporrà un atto di concessione con gli aventi causa per il periodo di tempo residuale a partire dalla data dell'utilizzo delle stesse o del decesso del defunto.

(3) Nel caso in cui non fosse possibile risalire ai titolari della concessione, l'Amministrazione, nel rispetto dei tempi indicati dal presente regolamento, si riserva la facoltà di rientrare nel possesso immediato dei beni concessi.

ARTICOLO 73

Sepolture private e tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

(1) Per le concessioni esistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stipulato il relativo atto di concessione, si applica l'istituto dell'immemoriale, quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

ARTICOLO 74

Sanzioni

(1) Salva l'applicazione di sanzioni penali per fatti costituenti reato, le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, purché non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" del DPR 285/90, sanzionate ai sensi dell'art. 107 del DPR medesimo, sono soggette a sanzione pecuniaria con le modalità previste dagli articoli 106 e seguenti del T.U. 3/3/1934 n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni e della Legge 24/11/1981 n. 689.

ARTICOLO 75
Disposizioni finali

(1) Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/90.

ARTICOLO 76
Entrata in vigore

(1) Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.